

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 052/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma l'11.12.2015, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Vincenzo Fortunato, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETÀ HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/NAPOLI DEL 22.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 90 del 24.11.2015)

La C.S.A., respinge, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso come sopra proposto dalla società Hellas Verona F.C. S.p.a. di Verona.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETÀ HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DE ANDRADE PINHEIRO RAFAEL SEGUITO GARA FROSINONE/HELLAS VERONA DEL 29.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 93 dell'1.12.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Hellas Verona F.C. S.p.a. di Verona, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. De Andrade Pinheiro Rafel a 2 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA SOCIETÀ HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/HELLAS VERONA DEL 29.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 93 dell'1.12.2015)

La C.S.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Hellas Verona F.C. S.p.a. di Verona e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Avv. Mario Antonio Scino – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4. RICORSO CALC. DI CECCO DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/LATINA DEL 28.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 49 dell'1.12.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Di Cecco Domenico.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma l'11 dicembre 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio